

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2016/608 DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 2016

sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29 e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/363 ⁽¹⁾ sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC ⁽²⁾, per un ulteriore periodo di 24 mesi.
- (2) Sulla base di una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori 24 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell'articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 31 gennaio 2016.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/363 del Consiglio, del 5 marzo 2015, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 24).

⁽²⁾ Posizione comune 2002/400/PESC del Consiglio, del 21 maggio 2002, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33).